

**m\_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0023794.17-10-2017**

Buongiorno,

inviamo questo documento in allegato che annulla e sostituisce il precedente invio relativo alle osservazioni per i piani / programmi / progetti sottoposti a valutazione ambientale.

Cordiali saluti

Sil Campeggi srl

**Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale**

**Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:**

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.  
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.  
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

*(Barrare la casella di interesse)*

II/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_

*(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)*

II/La Sottoscritto \_\_\_\_\_ VEZZOLA MARIO \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

\_\_\_\_\_ SIL CAMPEGGI SRL \_\_\_\_\_

*(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)*

**PRESENTA**

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato  
 Progetto, sotto indicato.

*(Barrare la casella di interesse)*

\_\_\_\_\_ PIANO DI GESTIONE DELLA RISERVA STATALE DEL LITORALE ROMANO \_\_\_\_\_

*(Inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)*

**OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)  
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)  
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)  
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)  
 Altro *(specificare)* \_\_\_\_\_

**ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Atmosfera  
 Ambiente idrico

- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro (*specificare*) \_\_\_\_\_ **GESTIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE COMPATIBILI** \_\_\_\_\_

## TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Premesso che la società osservante condivide integralmente il documento elaborato dalla CONFAGRICOLTURA di Roma si ritiene utile la presentazione di osservazioni specifiche al Piano di gestione pubblicato.

La soc. Baia Silvella Spa è proprietaria dei terreni:

- **lotto n.1 Comune di ROMA sezione di SEZIONE B (Codice H501B), foglio 1078, particella 1266, superficie mq. 128.567;**

Pertanto avendo una proprietà con superficie complessiva di mq. 128.567 a prevalente vocazione agro-forestale ha stipulato, parimenti alla Baia Silvella Spa, un contratto di conduzione agricola con la soc. agr. I Cipressi srl per un periodo di anni 15 (quindici).

Detto affidamento delle due società per complessivi mq 340.387, che prevede la prossima presentazione di un Piano di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.) ha come obiettivo:

1. La salvaguardia della proprietà da occupazioni abusive ed usi impropri;
2. La conduzione agronomica e selvicolturale al fine di salvaguardare la proprietà da rischi di incendio;
3. La valorizzazione economica della proprietà al fine di coprire i costi che la tutela comporta;
4. La localizzazione dei manufatti per la conduzione agricola e per la fruizione nei siti di minore impatto e in parte sui terreni di proprietà del conduttore agricolo che sono situati fuori il perimetro della Riserva.

L'area indicata è tutta ubicata in Ambito di tutela di tipo 1 e non è contigua all'area di proprietà della Baia Silvella Spa per cui si richiede:

- a) Un aggiornamento della cartografia sulla copertura boschiva e il conseguente declassamento di aree da tipo 1 a tipo 2 negli ambiti privi di notevole valore ambientale;

b) 10 Sezione I – Disposizioni generali

10.3 Articolo 3 – Norme integrative per le aree di tipo 1

p.to d)

Al fine di garantire la tutela attiva e quindi un costante presidio sul territorio si richiede di consentire le attività agricole anche sulle aree che attualmente non sono coltivate. Infatti talune attività, per esempio allevamento o coltivazione di frutti di bosco, non sono conflittuali con la conservazione del patrimonio vegetazionale esistente;

c) 10.9 Articolo 9 – Attività agro-silvo-pastorali. Promozione ed esercizio di attività agricola

**Attività zootecniche**

- Consentire le nuove attività zootecniche anche nelle aree di tipo 1.
- Consentire la realizzazione di nuovi manufatti conseguenti alla conduzione delle attività agricole anche nelle aree di tipo 1. Detti manufatti di dimensioni limitate dovranno essere eco compatibili ed adeguatamente inseriti nel paesaggio.

d) 10.11 Articolo 11- Disciplina dei “Piani di Utilizzazione Aziendale”

Al fine di favorire il trasferimento delle volumetrie nelle aree di minore pregio ambientale se non addirittura fuori dal perimetro della Riserva si richiede, elementi che comunque potranno essere verificati dall'esame dello Studio di Inserimento Paesaggistico (S.I.P.) che nella fattispecie è sempre obbligatorio:

1 P.to II

- di consentire le nuove costruzioni, pur con i limiti indicati, anche nelle aree di tipo 1;
- di eliminare l'obbligo che gli appezzamenti debbano essere contigui;
- di eliminare la limitazione sul numero degli appezzamenti che contribuiscono alla formazione del P.U.A.;
- di eliminare la prescrizione che la costruzione del centro aziendale dovrà essere realizzata sull'appezzamento di maggiore estensione.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

#### **ELENCO ALLEGATI**

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 – Documento Confagricoltura Roma

Allegato 4 – contratto di locazione

Salò (BS) 16 Ottobre2017

Il/La dichiarante  
**SIL CAMPEGGI srl**

## **Oggetto: osservazioni VAS di Piano di Gestione Riserva Naturale Statale Del Litorale Romano**

In via preliminare è importante sottolineare l'annoso stato di ritardo in cui versa il sistema della pianificazione delle aree naturali protette ricadenti all'interno della Regione Lazio e la evidente necessità di chiudere nel più breve tempo possibile questa stagione, nel cui quadro si inserisce la proposta di Piano di Gestione Della Riserva Statale del Litorale Romano.

Le ragioni storiche di tali difficoltà sono ad oggi assai note, sintetizzabili nella assoluta incapacità del sistema normativo e di *governance* di realizzare gli obiettivi di tutela integrandoli con le legittime aspirazioni alla crescita economico sociale e alla qualità della vita delle attività produttive e delle popolazioni ricadenti all'interno di tali aree. In questo contesto il settore agricolo ha pagato il prezzo più alto per tale incapacità.

In sostanza, le pianificazioni sin qui redatte hanno mostrato la loro inadeguatezza in quanto formulate in una stagione culturale e normativa ad oggi ampiamente superata; la consapevolezza dell'inefficacia di tale modello ha aperto la strada ad una nuova stagione di rapporti tra i soggetti interessati.

Pur apprezzando il lavoro svolto nella redazione della proposta in oggetto e riconoscendo il tentativo di attualizzazione della stessa ai mutati scenari, risulta ancora evidente che questa appartiene alla tipologia di pianificazione sopracitata, risultando pertanto ancora inadeguata alle esigenze del territorio in oggetto e soprattutto all'operatività, alla competitività e allo sviluppo delle imprese agricole in esse operanti, il cui ruolo di tutela attiva ormai universalmente riconosciuto, viene ancora una volta sottovalutato.

Questa sottovalutazione penalizza la gestione delle imprese agricole e può, non solo bloccare lo sviluppo economico sociale, ma compromettere la qualità e l'esistenza del parco stesso. A tal fine, si deve partire dalla universalmente riconosciuta peculiarità dell'agricoltura, quale settore al tempo stesso di gestione territoriale e di natura economica, in competizione con mercati sempre più agguerriti.

In sostanza, l'adeguamento della proposta di piano oltre a restituire piena dignità alle imprese presenti ed operanti all'interno della Riserva (da molto prima dell'istituzione della stessa) dovrà darsi quale principio madre, che il raggiungimento degli obiettivi di tutela identificati, dovrà avvenire attraverso forme attive di tutela e non attraverso metodi coercitivi tra l'altro ad oggi ampiamente riconosciuti come inefficaci.

Questo obiettivo si potrà raggiungere solo in sinergia con le imprese agricole, intese come soggetti fornitori di servizi ambientali laddove la protezione della biodiversità sarà ottenuta attraverso il contributo progettuale legato allo sviluppo delle aziende agricole stesse in collaborazione con l'Ente Gestore dell'Area Protetta.

La scarsa considerazione di cui sopra e l'impostazione pianificatoria basata sulla tutela passiva, si riscontrano ad esempio nelle zonizzazioni della proposta (zone 1 e 2), spesso alternate a macchia di leopardo, non rispettando la preponderante vocazione agricola di territori (con forti limitazione all'attività agricola in zona 1) frutto nella maggior parte dei casi della bonifica agraria e proprio per questo da considerarsi per definizione un territorio agricolo e non naturale.

Le zone agricole derivanti dalla bonifica proprio per le loro caratteristiche sono particolarmente vocate ad una agricoltura di tipo specializzata ad alto valore aggiunto produttivo ed economico. La limitazione nell'uso dei mezzi di produzione (concimi, fitofarmaci, etc.) o addirittura l'impossibilità di lavorazione di fasce di rispetto nei pressi di fossi o canali, sono gravissimi limitazioni alla attività e alla competitività delle imprese, capaci di mettere in discussione l'esistenza stessa di questo tipo di comparto produttivo. In aggiunta si evidenzia, che nei territori in questione, vista la forte pressione degli agglomerati urbani limitrofi, limitare le coltivazioni, significa aumentare le vulnerabilità dei fondi alle forme di degrado che caratterizzano i terreni incolti nelle aree periurbane (scarichi di rifiuti, transiti non autorizzati, prostituzione, insediamenti abusivi, etc.).

Se il rischio di sussistenza economica legata alla capacità competitiva esiste per le aree agricole specializzate derivanti dalla bonifica, esso è amplificato nel resto del territorio storicamente destinato all'agricoltura estensiva, alla zootecnia e alla selvicoltura, settori attualmente in fortissima crisi economica; limitare sino alla non convenienza la selvicoltura (ad esempio con l'impossibilità di taglio in zona 1 o l'estensione del turno e il rilascio di matricine in numero esorbitante in zona 2) o la zootecnia con l'esclusione di nuovi allevamenti in zona 1 o il divieto di pascolo in aree storicamente vocate, non può in alcun modo aiutare il

rilancio produttivo e la sopravvivenza di un settore cruciale per la gestione di territori altrimenti destinati all'abbandono.

Continuando nell'analisi delle criticità, pur apprezzando, come detto in precedenza, l'introduzione all'interno della proposta delle recenti innovazioni normative regionali (L.R. 10/2014 e 12/2016) che individuano chiaramente il nuovo modello di rapporti, incentrato principalmente su:

- a. il ruolo di tutela attiva effettuato dall'impresa agricola nella gestione del territorio, ivi compreso quello ricadente in aree naturali protette;
- b. la multifunzionalità effettuata dalle imprese agricole, anche quella esercitata in connessione con altro soggetto imprenditoriale, in quanto fondamentale per lo sviluppo economico delle imprese e per la fornitura di servizi utili alla crescita della qualità della vita delle popolazioni urbane;
- c. il PUA, inteso non più come strumento autorizzativo con caratteristiche derogatorie ma come vero e proprio strumento unico del settore agricolo;
- d. la necessaria semplificazione degli adempimenti amministrativi, introducendo per le ordinarie operazioni effettuate dalle imprese agricole l'esclusione dall'obbligo di Nulla Osta;

si riscontra che l'applicazione delle suddette innovazioni sia incompleta.

A titolo esemplificativo, si evidenzia l'esclusione dei PUA dalla zona 1 e il generale contenimento dello strumento stesso, ma soprattutto la mancata spinta semplificatoria in termini di attività ordinaria agricola limitata dall'obbligo dall'acquisizione di N.O. Tutti ulteriori fattori di limitazione competitiva.

Altrettanto limitante, l'incomprensibile inserimento in sede di proposta delle unità minime aziendali, principio condiviso dallo scrivente, ma da individuarsi all'interno del "Piano agricolo regionale", indicato dalla normativa regionale come unico strumento titolato a questa operazione. È infatti logico che tali unità si individuino con criteri e valutazioni strettamente settoriali.

Anche in tema di gestione della fauna selvatica, ormai vera e propria piaga per l'economia agricola e la pubblica incolumità nella nostra regione, si riscontra il mancato coordinamento delle attività previste con le modalità della L.R. 4/2015, che hanno tentato di superare una delle principali criticità, consistente nella parcellizzazione delle competenze in materia.

Registrata la distanza attuale tra la proposta e le necessità del settore, lo scrivente intende partecipare attivamente al processo pianificatorio, poiché il contributo delle forze presenti nel territorio, nella fase di approvazione del piano, riveste un ruolo assolutamente imprescindibile ai fini del corretto adeguamento della proposta e della velocizzazione del processo approvativo. Il mancato dialogo non potrà che portare, come testimoniato dalle recenti esperienze, al fallimento della pianificazione.

In conclusione, la scrivente organizzazione si rende disponibile fin da subito a partecipare ad incontri volti al superamento delle sopra evidenziate criticità e allo scopo allega una proposta di rivisitazione puntuale del regolamento, quale base di partenza utile alla rivisitazione della proposta.

## CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO

Oggi 18 maggio 2017 tra i signori:

- Vezzola Mario nato

, nella qualità di amministratore unico della società Sil  
Campeggi srl, con sede

domiciliato ai fini del presente contratto  
presso la sede sociale della società;

- Maurizio Amato nato

nella qualità di  
Amministratore Unico della i Cipressi Società Agricola a r.l.

il quale dichiara e garantisce di essere coltivatore diretto, assistito  
dal signor Mauro Zalabra della Coldiretti Roma;

viene stipulato il seguente contratto d'affitto di fondo rustico.

### **P R E M E S S O**

che la Sil Campeggi è la proprietaria di un apprezzamento di terreno in agro di  
Roma, località Procoio censito dal Catasto Rustico del **Comune di ROMA**  
**sezione di SEZIONE B (Codice H501B), foglio 1078, particella 1266,**  
**superficie mq. 128.567;**

che il sig. Maurizio Amato ha chiesto di concedergli in affitto tale terreno avendo  
un notevole interesse a coltivarlo poiché consente di svolgere l'attività agricola in  
condizioni di notevole vantaggio, per la vicinanza al centro abitato di Roma con  
conseguenti notevoli economie negli approvvigionamenti di tutti i mezzi di  
produzione necessari per una buona coltivazione e facilità di buon collocamento  
del prodotto sul mercato;



che, in relazione alle particolari circostanze che verranno in seguito evidenziate, le parti hanno ritenuto opportuno di stipulare un contratto di affitto di fondo rustico in deroga alla legislazione vigente, così come espressamente previsto dall'art. 45 legge 3 maggio 1982, n. 203 e hanno chiesto a tal fine l'assistenza delle proprie organizzazioni professionali;

che i rappresentanti delle organizzazioni professionali di categoria hanno discusso la questione tra di loro e con i propri assistiti.

**Tutto quanto sopra promesso, le parti c.s. costituite, dopo essersi consultate nuovamente con i funzionari di tali organizzazioni in ordine al contenuto ed alle modalità del presente accordo, stipulano e convengono quanto segue:**

1) La premessa forma parte integrante del presente accordo in quanto rispecchia la volontà delle parti e giustifica il perché dei patti in deroga.

2) La concede in affitto esclusivamente per l'attività agricola ex art. 2135 cod. civ., così come novellato dall'art. 1 D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, l'apprezzamento di terreno, così come descritto in premessa. L'intero terreno viene concesso in affitto a corpo e non a misura, così com'è attualmente posseduto, con tutte le servitù attive e passive ed i vincoli, ove queste esistano. La precisa, altresì, che tale terreno è sottoposto ai vincoli della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano.

Il sig. Maurizio Amato dichiara dunque di ben conoscere tale terreno e di trovarlo di suo gradimento.

3) La durata dell'affitto è stabilita in anni cinque a decorrere dal 1 Giugno 2017, data di messa a disposizione dell'apprezzamento di terreno e, in deroga agli art. 1,4 e 39 della legge 3 maggio 1982, n. 203 cesserà *ipso iure*, senza necessità di disdetta e comunque data ora per allora, senza rinnovazione tacita valida, il 31 maggio 2032. Il giorno successivo il terreno dovrà essere riconsegnato in buono stato di manutenzione e libero da persone e cose.

Nel caso in cui il concedente intenda alla scadenza contrattuale concedere in affitto a terzi il fondo di cui l'affittuario avrà diritto di prelazione nei modi e termini di legge.

4) L'affittuario potrà liberamente recedere dal presente contratto col semplice preavviso da comunicarsi al locatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria.

5) Tenuto conto della favorevole posizione dell'apprezzamento di terreno, e della specifica offerta del sig. Maurizio Amato, il canone annuo è di comune accordo stabilito in euro 5.000,00 all'anno. Le parti concordano che il canone convenuto potrà essere compensato con una riduzione di pari importo sul prezzo di vendita della coltivazione prodotta dal sig. Maurizio Amato (conduttore) e caduta alla Sil Campeggi srl (proprietario) al termine del ciclo produttivo e lo stesso canone, così determinato, dovrà essere corrisposto entro il 31 maggio di ogni anno.

6) Il mancato pagamento, totale o parziale, nel termine sopra indicato darà luogo, a decorrere dal giorno 30 del mese in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito – contestualmente all'impegno di vendita della coltivazione prodotta al termine del ciclo produttivo, di cui al precedente articolo – ad interessi di mora in misura pari al tasso legale aumentato di due punti, Ove la morosità, anche parziale, si protragga oltre il giorno 15 del mese successivo in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito, il contratto sarà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice dichiarazione scritta, da parte della Sil Campeggi srl, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

7) A partire al 1 giugno 2018 il canone annuo di sarà aggiornato anno per anno nella misura del 100% dell'indice ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, assumendo come base uguale a 100 l'indice del mese di aprile 2018.

8) Fanno carico all'affittuario la clausola e la cura del buon padre di famiglia nella conduzione del terreno ivi compreso il rispetto delle norme imposte dalla

Riserva Naturale del Litorale Romano, nella manutenzione ordinaria dei canali, esclusi quelli di competenza del Consorzio di bonifica Tevere Agro-Romano, dei fossi di scolo ed opere e nell'attenzione che al terreno non vengano arrecati danni o deterioramenti da chiunque causati o praticati accessi abusivi o sconfinamenti.

L'affittuario dichiara di tenere indenne e sollevato il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità che a quest'ultimo potesse essere attribuita, quale proprietario del terreno e strutture, per eventuali incidenti, danni od infortuni a persone e cose che si dovessero verificare nell'ambito del bene immobiliare oggetto del presente contratto.

L'affittuario si impegna ad eliminare, dandone immediata comunicazione al concedente, eventuali situazioni di pericolo che dovessero verificarsi sul fondo.

9) E' tassativamente vietata la cessione anche parziale, onerosa o gratuita, del terreno, la sublocazione del medesimo e la destinazione dello stesso ad uso diverso da quello agricolo come sopra specificato, sotto pena dell'immediata risoluzione del presente contratto, mediante semplice dichiarazione del concedente di volersi valere della presente clausola ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

10) L'affittuario dichiara che non intende eseguire opere di miglioramento, addizione e trasformazione sia perché in parte precluse dai vincoli derivanti dalla Riserva Naturale Statale del Litorale Romano gravanti sul terreno, sia perché non necessarie ai fini delle coltivazioni orticole, di foraggi perenni e forestali da praticare. Per espressa deroga alla normativa vigente, pertanto, l'affittuario non potrà eseguire alcun miglioramento od alcuna addizione o trasformazione senza il consenso scritto del concedente, neppure con i procedimenti di cui agli art. 16 e 17 Legge n. 203/82. L'inadempimento comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto dietro semplice dichiarazione del concedente di volersi valere della presente clausola ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

11) Considerato che il terreno sarà oggetto di interventi di valorizzazione, approvati dagli organi competenti, le parti convengono che parte del terreno oggetto di interventi di valorizzazione evidenziata nell'allegata planimetria verrà

riconsegnato al concedente entro mesi 3 (tre) dalla richiesta, con conseguente risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. in caso di inadempimento dell'affittuario.

12) Il concedente, anche tramite propri incaricati, potrà liberamente accedere all'appezzamento di terreno per verificare se vengono osservati gli obblighi contrattuali.

13) In caso di mancata riconsegna del fondo alla fine del rapporto l'affittuario dovrà corrispondere al concedente una penale giornaliera pari a tre volte la 365/ma parte del canone vigente al momento della scadenza. In deroga all'art. 20 della legge 3 maggio 1982, n.203, in nessun caso l'affittuario potrà vantare il diritto di ritenzione.

14) Sono a carico di Baia Silvella le imposte ed ogni altro onere relativo alla proprietà fondiaria. Sono a carico dell'affittuario imposto e tasse gravanti sulla gestione e l'esercizio dell'azienda agricola.

15) Le parti come sopra costituite ribadiscono e si danno atto che il presente contratto viene stipulato in forza ai sensi dell'art. 23, 3° comma della legge febbraio 1971, n. 11, come sostituito dall'art. 45 legge 3 maggio 1982, n. 203, cioè come "patto in deroga" per loro stessa volontà e con l'assistenza pregressa e presente, dei rispettivi rappresentanti di categoria, i quali espressamente confermano di averle assistite nelle trattative e di riconoscere che le deroghe alle vigenti disposizioni imperative di legge sono conformi agli interessi delle parti e delle categorie economiche da ciascuno di essi rappresentante.

16) Le spese di registrazione e conseguenti il presente atto restano a carico delle parti in ragione del 50% (cinquanta per cento).

Si chiede la registrazione del presente contratto allo 0.50% e l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 Allegato B del D.P.R.26/10/1972 n.642, modificato dall'art. 28 del D.P.R. del 30/12/1982 n. 955.

Letto, approvato e sottoscritto  
**SIL CAMPEGGI sri**



Le parti espressamente dichiarano, ai sensi dell'art. 1341, 2° comma, cod. civ., di approvare le seguenti clausole del contratto sopra esteso:

art.7): esonero da responsabilità

art.8): clausola risolutiva espressa in caso di cessione parziale del fondo o destinazione ad uso diverso da quello consentito

art.9): clausola risolutiva espressa per miglioramenti non autorizzati

art.10): risoluzione anticipata e liberazione del terreno

art.12): penale per mancata riconsegna nel termine

Il presente atto viene nuovamente letto e sottoscritto

**SIL CAMPEGGI srl**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'SIL CAMPEGGI', written in a cursive style.